

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.

DISEGNO DI LEGGE

" TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA AL PERSONALE DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI (E.R.P.T.)"

RELATORE: PROF. MARCELLO RIZZO

~~CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO
- 2 DIC. 1981
Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____
Prot. N. _____~~

Signor Presidente,

colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge ha un duplice obiettivo:

- 1) il primo tendente ad iscrivere il personale dell'ERPT agli Istituti di previdenza (CPDEL e INADEL) per la liquidazione del trattamento di quiescenza (pensione) e di previdenza (indennità premio di fine servizio), all'atto della cessazione del servizio;
- 2) il secondo mira ad estendere le disposizioni di leggi regionali emanate ai fini previdenziali ed assistenziali a tutto il personale che opera negli Enti di derivazione regionale.

In merito al primo punto sono sorte alcune perplessità in ordine alla iscrizione del personale dell'ERPT agli Istituti Previdenziali in quanto il medesimo ERPT é stato ritenuto dalle Amministrazioni Centrali dei suddetti Istituti di previdenza non soggetto alle iscrizioni di legge, perché esercente pubblici servizi di trasporto.

E' opportuno far presente che siffatte perplessità cadono quando si pensi che dalla deliberazione dello stesso Consiglio Regionale n.1/1975 del 14/1/75 si evince chiaramente che l'ERPT si prefigge finalità e compiti da quelli che generalmente svolgono le aziende che esercitano pubblici servizi di trasporto.

Giova pertanto elencare a sostegno di tale tesi, tutti i compiti e le finalità che la legge regionale 26.2.74, n.16 assegna all'ERPT.

L'Ente ha lo scopo di:

- promuovere l'organizzazione e lo sviluppo dei sistemi in trasporto in Puglia;
- sottoporre alla Regione piani di coordinamento tra le Aziende di trasporto pubblico;

./..

- promuovere la costituzione, partecipandovi, di Società o Consorzi con altre Regioni interessate per la gestione di servizi interregionali;
- partecipare a Consorzi o Società pubblici per la gestione e lo sviluppo dei servizi portuali ed aeroportuali;
- promuovere la costituzione, partecipandovi, di Consorzi o di Società a prevalente o totale partecipazione pubblica con la partecipazione degli Enti locali interessati, per la gestione dei servizi e degli impianti, nonché per la costituzione di infrastrutture e servizi comuni;
- assiste le Società nell'attività aziendale.

L'art. 1 della L.R. 16/74 prescrive che l'esercizio delle attività dell'Ente avvenga in attuazione delle direttive fissate dal Consiglio Regionale, che le ha emanate con delibera n° 1/75 del 14 gennaio 1975.

Tali direttive, (art.1), demandano all'Ente lo svolgimento di una funzione promozionale e di coordinamento, "essendo di competenza delle Aziende comprensoriali la funzione operativa nella produzione del servizio di trasporto".

E' inoltre regolamentata la partecipazione dell'E.R.P.T. negli Enti economici di gestione, sotto forma consortile o societaria, e viene precisato che l'azione di assistenza nei loro confronti si debba esplicare nell'acquisizione di materiale rotabile da assegnare a tali Enti.

In attuazione di tali direttive l'Ente ha promosso la costituzione nella Provincia di Brindisi della Società di Trasporti Pubblici di Brindisi, con la partecipazione delle Amministrazioni Provinciale e Comunale del capoluogo, che gestisce i

servizi di trasporto pubblico extraurbano di tale provincia e quelli urbani di Brindisi.

Nella Provincia di Lecce è stata costituita la Società di Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto, con le analoghe Amministrazioni, che gestisce i servizi di trasporto pubblico extraurbano di quella provincia.

Nelle altre tre provincie pugliesi i servizi extraurbani sono gestiti, su affidamento precario da parte della Regione, rispettivamente: per quella di Bari all'Azienda Municipalizzata Elettricità e Trasporti (AMET) di Trani, per quella di Foggia dall'Azienda Trasporti Auto Filoviari (A.T.A.F.) di Foggia, che è l'Azienda municipalizzata del capoluogo dauno, in quella di Taranto dalla Gestione Commissariale Servizi Automobilistici Extraurbani (G.C.S.A.E.) di Taranto che è una gestione diretta della Regione.

Tali Organismi, le due Società; le due Aziende Municipalizzate e la Gestione Regionale, gestiscono i servizi con organizzazione e personale del tutto estranei all'E.R.P.T..

Gli unici rapporti dell'Ente con le gestioni risultano dalla dotazione degli autobus. Infatti l'Ente, nel corso degli anni, ha acquistato oltre 600 autobus affidandoli a tali Aziende in locazione semplice e riscuotendone il relativo canone.

Da tali canoni e da assegnazioni di fondi regionali l'Ente trae il finanziamento delle sue attività che, come illustrato prima, non riguardano la gestione dei servizi.

Riguardo al personale dell'Ente, la tabella allegata alla legge istitutiva prevede una dotazione organica di 18 unità evidentemente del tutto insufficiente per la gestione dei servizi di trasporto a livello regionale.

La stessa tabella dispone per il personale dell'ERPT l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Regione Puglia: di conseguenza il regolamento organico del personale, approvato con delibera n° 66/80, ha dovuto applicare al personale suddetto le norme rivenienti dalla L.R. n° 18/74 e n° 16 e 17 del 1980, specificatamente in tema di trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza.

Al personale delle Aziende di gestione succitate invece, per decreto del Presidente della Giunta Regionale, viene applicato il Regolamento delle Ferrovie Calabro Lucane ed il trattamento economico derivante dai contratti degli Autoferrotramvieri.

Si è pertanto dell'avviso che in base ai sopra esposti principi e motivazioni non dovrebbero sorgere eccezioni alcuna alla iscrizione del personale dell'E.R.P.T. agli Istituti di previdenza, e alla estensione a loro favore delle norme comprese nelle leggi regionali sulla materia previdenziale ed assistenziale.

Ragion per cui si ritiene che la presente proposta di legge possa ottenere il voto favorevole del Consiglio Regionale.

TESTO INIZIALE

Art. I

Il personale dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.), istituito con la legge regionale 26/2/1974 n. 16, è iscritto, a decorrere dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Ente stesso:

- ai fini del trattamento di pensione, alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.);
- ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto Nazionale di Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).

Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti si applicano le disposizioni vigenti per ciascun Istituto.

Art. 2

Al personale collocato in quiescenza l'E.R.P.T., nelle more degli adempimenti dei rispettivi istituti, assicura la liquidazione ed il pagamento di acconti pari al novanta per cento del trattamento spettante in base alle vigenti norme relative alla C.P.D.E.L. ed al settanta per cento di quello spettante in base alle vigenti norme relative all'I.N.A.D.E.L..

Art. 3

Tutte le disposizioni di legge riguardanti il personale della Regione Puglia in materia di trattamenti di previdenza, quiescenza ed assistenza sono applicate al personale dell'E.R.P.T.

./..

TESTO DEFINITIVO

Art. I

Il personale dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.), istituito con legge regionale 26/2/1974, n. 16, è iscritto a decorrere dalla data di assunzione presso l'Ente stesso alla C.P.D.E.L. - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - ai fini della quiescenza e all'I.N.A.D.E.L. - Istituto Nazionale di Assistenza Dipendenti Enti Locali, ai fini del trattamento di previdenza (indennità premio di fine servizio).

Sono applicabili nei confronti del personale suddetto tutte le disposizioni di legge riguardanti il personale della Regione Puglia in materia di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Art. 2

L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge è a carico del bilancio dell'E.R.P.T..

Art. 3

ANNULLATO

Art. 4

5

L'onere finanziario riveniente dall'applicazione
della presente legge è a carico del Bilancio dell'E.
R.P.T.

ANNULLATO

Art. 4